

**REGOLAMENTO**

**CONCERNENTE LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

**IN ECONOMIA (“AMMINISTRAZIONE DIRETTA” E “COTTIMO”), NELL’AMBITO**

**DEI SETTORI ORDINARI,**

**DELLA SOCIETÀ**

**“GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa”**

Pordenone, 19 giugno 2012

## INDICE

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>IL COTTIMO .....</b>	<b>4</b>
<b>PARTE I - LAVORI A COTTIMO (FINO A € 200.000) .....</b>	<b>6</b>
<i>Art. 1 – Tipologie di lavori eseguibili con il cottimo .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 2 – Affidamento diretto e fiduciario.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 3 – Limiti di valore, numero soggetti da interpellare.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 – Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile unico e di Direttore dei lavori per i         lavori in economia.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 – Elenchi delle imprese, qualificazione e requisiti richiesti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 – Formalizzazione dell'interpello – esame delle offerte.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7 – Formalizzazione del contratto.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 8 – Contabilità semplificata dei lavori eseguiti e riserve.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 9 – Regolare esecuzione dell'opera.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 10 – Risoluzione del contratto di cottimo .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 12 – Subaffidamenti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 13 – Sicurezza.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 14 – Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 15 – Responsabilità nel cottimo .....</i>	<i>14</i>
<b>LAVORI IN ECONOMIA AD AMMINISTRAZIONE DIRETTA .....</b>	<b>14</b>
<b>SPESE ECONOMICHE DI LIMITATO VALORE.....</b>	<b>14</b>
<b>PARTE II - SERVIZI E FORNITURE A "COTTIMO" (ATTUALMENTE DI VALORE &lt; A € 200.000,00).....</b>	<b>16</b>
<i>Art. 1 – Oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa ed altre ipotesi ammissibili di         acquisizioni a cottimo.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 2 – Affidamento diretto e fiduciario.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 3 – Incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (v. art. 252, 1° c.,         Regolamento per l'ambito di tali servizi) .....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 4 – Limiti di valore e modalità di individuazione degli operatori economici da consultare per         l'affidamento del cottimo fiduciario .....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 5 – Soggetti responsabili delle acquisizioni di forniture e servizi in economia.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 6 – Elenchi delle imprese ed operatori economici, qualificazione e requisiti richiesti .....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 7 – Formalizzazione dell'interpello – esame delle offerte.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 8 – Casi particolari di deroga al numero minimo di imprese da invitare .....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 9 – Formalizzazione del contratto.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 10 – Verifiche di conformità delle forniture e dei servizi, eventuale contabilità, riserve e         controversie.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 12 – Subaffidamenti.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 13 – Sicurezza nell'ambito delle forniture e servizi .....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 14 – Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture .....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 16 – Accordo quadro .....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 17 – Responsabilità nel cottimo .....</i>	<i>25</i>
<b>SERVIZI E FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....</b>	<b>18</b>
<b>SPESE ECONOMICHE DI LIMITATO VALORE.....</b>	<b>18</b>

## Premessa

Le "acquisizioni in economia" (che possono essere effettuate o in "amministrazione diretta" o a "cottimo") sono tipiche dei "settori ordinari" e rappresentano delle procedure caratterizzate dalla necessità di soddisfare esigenze aziendali di semplificazione e celerità (sacrificando una piena "evidenza pubblica"), purché per importi limitati ed oggetti definiti, esigenze che renderebbero antieconomiche le normali "procedure di affidamento" ed il rispetto di quanto alle medesime correlato.

Trattasi di acquisizioni (effettuate sia "una tantum" che in via continuativa e, pertanto, anche mediante accordi quadro, contratti aperti, convenzioni con sconto su listini, ecc.) volte ad assicurare, in ogni caso, il normale funzionamento dell'Azienda e caratterizzate dalla "serialità", tenuto anche conto delle esigenze correlate alle necessità dell'utenza e degli impegni assunti con specifiche convenzioni con terzi, per tutte le attività svolte da GEA nei settori ordinari.

Le medesime "acquisizioni in economia" hanno modalità procedurali semplificate e vanno distinte nettamente dalle "procedure di affidamento" negli "appalti" ed oggetto specifico delle disposizioni degli artt. 11, 12 e 79. Infatti il "cottimo" va distinto chiaramente dall'"appalto" (al quale è assimilato anche il "leasing") e dalla "concessione", in quanto la procedura adottata è sempre, per motivi di celerità e semplificazione, la procedura negoziata, tanto che il "cottimo" è definito quale "*...procedura negoziata...*" dal Codice ed anche la det. dell'Autorità n. 2 del 6.4.2011 ha ribadito che il "cottimo" è, appunto, assimilato ad una procedura negoziata.

L'unico punto in comune fra "cottimo" ed "appalto" concerne la responsabilità, in quanto trattasi, in entrambi i casi, di contratti con i quali un soggetto, cottimista o appaltatore, ha un obbligo di risultato e non solo di mezzi. Tale assimilazione è stata effettuata anche dall'Autorità nelle det. 8 e 10/2010 ai fini della tracciabilità.

## IL COTTIMO

Quanto alla fase di gara, l'art. 125, comma 14, Codice prevede che, per queste acquisizioni, si applicano solamente i "principi" in tema di "procedure di affidamento" ed esecuzione del contratto, stabiliti per gli appalti e le concessioni: pertanto, si applicano i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, ecc. e, comunque, non trattandosi di "procedure di affidamento" relative ad "appalti" o "concessioni", si applicano solo alcuni "principi" desumibili dagli art. 11, 12 e 79 del Codice. Vista la attuale giurisprudenza in materia (da ultimo, TAR Lazio, n. 3169/2011), appare prudente procedere, in ogni caso, e salvi mutamenti giurisprudenziali: a) alla comunicazione formale, via fax, ex art. 79, Codice, ai partecipanti non affidatari, dell'esito dell'"acquisizione in economia" avvenuta nella forma del "cottimo"; b) alla seduta pubblica per valori superiori alla soglia di € 80.000,00; c) al rispetto del termine "stand still" (per valori superiori alla soglia di € 80.000,00).

Quanto alla fase esecutiva, l'art. 32, comma 2°, Codice prevede – per le sole aziende ricomprese nella lett. c) 1° c., dell'art. 32, Codice (comprese quelle che gestiscono servizi pubblici locali) - che si applichino le sole norme che disciplinano il collaudo.

Le norme principali di riferimento del "cottimo" sono:

- **nei lavori**, l'art. 125, Codice e gli artt. 173-177 e 203-210 del Regolamento, che – nonostante quanto disposto dall'art. 32, comma 2°, Codice per le sole aziende ricomprese nella lett. c) 1° c., dell'art. 32, Codice (comprese quindi quelle che gestiscono servizi pubblici locali) – si applicano ugualmente per analogia e per necessità di avere una disciplina specifica, pur attenendo alla fase dell'esecuzione. Quindi si terrà conto anche delle norme di esecuzione del Regolamento e non solo di quelle sul collaudo.
- **nei servizi/forniture**, l'art. 125, Codice e gli artt. 329-338 del Regolamento che – nonostante quanto disposto dall'art. 32, comma 2°, Codice e per le sole aziende ricomprese nella lett. c) 1° c., dell'art. 32, Codice (comprese quindi quelle che gestiscono servizi pubblici locali) – si applicano ugualmente per analogia e per necessità di avere una disciplina specifica, pur attenendo alla fase dell'esecuzione. Quindi si terrà conto anche delle norme di esecuzione del Regolamento e non solo di quelle sul collaudo.

Anche nella Regione Friuli V.G. appare preferibile seguire, per le economie, la normativa nazionale, in considerazione dell'evoluzione intervenuta a livello nazionale e della diversa individuazione dell'oggetto dei lavori ammissibili.

### Quadro riassuntivo:

#### a) Lavori:

##### a1) Fase di gara:

- art. 125, Codice
- artt. 173÷177, Regolamento

##### a2) Fase esecutiva:

- nonostante il richiamo dell'art. 32, 1° c., lett. c), Codice, si applicano, per analogia, gli artt. 203÷207 e 208, 1° c. e 209, Regolamento e si applicano, per il collaudo, gli artt. 208, 2° c. e 210, 2° c., Regolamento.

b) Forniture e servizi:

b1) Fase di gara:

- art. 125, Codice
- artt. 329÷336, Regolamento

b2) fase esecutiva:

- si applicano, nonostante il richiamo dell'art. 32, 1° c., lett. c), Codice, per analogia, gli artt. 337 in parte e 338, Regolamento e, per il collaudo, il solo art. 337, Regolamento, in parte.

## **PARTE I - LAVORI A COTTIMO**

### **(fino a € 200.000)**

#### **Art. 1 – Tipologie di lavori eseguibili con il cottimo**

Stante la necessità, per gli operatori, di ottenere la massima semplificazione e di ricondursi, per quanto possibile, alle tipologie di base indicate nell'art. 125, Codice, di seguito si elencano, per categorie omogenee, le tipologie di lavori, valide in tutto il territorio in cui GEA S.p.A. opera:

**1. (art. 125, Codice, 6° c., lett. a) e b)): manutenzione o riparazione di opere od impianti sia in senso lato sia quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure tipiche dell'appalto:**

interventi di sola manutenzione o riparazione da eseguirsi, in relazione ai servizi gestiti, esemplificativamente nelle seguenti tipologie: lavori di scavo, movimenti di terra, demolizioni, opere in muratura, in cemento armato, interventi su edifici civili e industriali e loro opere connesse o accessorie, impianti elettrici in genere, del gas, del riscaldamento e condizionamento, isolamenti termici, acustici ed impermeabilizzazioni, pavimentazioni stradali, reti di telecomunicazioni, infrastrutture di opere civili (quali cavidotti, pozzetti e plinti, etc.), impianti semaforici e della pubblica illuminazione (es.: installazione/sostituzione di sostegni/corpi illuminanti/cavi elettrici e relative infrastrutture civili), opere in sotterraneo per il consolidamento dei terreni e degli argini fluviali; lavori di bonifica ambientale necessari in esito a qualsivoglia intervento funzionali ai servizi gestiti.

In merito si precisa che:

- nel caso delle reti (ad esempio di illuminazione pubblica), è eseguibile in economia qualsiasi intervento che non sia assimilabile alla "opera nuova" e, quindi, anche le estensioni alle reti esistenti che non debbano essere oggetto di uno specifico "progetto" di "opera nuova";
- tenuto conto anche della previsione di cui all'art. 2, 1° c., lett. n), DPR 207/2010 si intende per "manutenzione" qualsiasi intervento migliorativo che incida sull'impianto esistente e non costituisca autonomo progetto definibile come opera totalmente nuova.

**2. (art. 125, Codice, 6° c., lett. c)): interventi non programmabili in materia di sicurezza:**

interventi (anche diversi dalle manutenzioni e quindi anche opera nuove) comunque non programmabili preventivamente e necessari, ad esempio, per ottemperare a normative cogenti in materia di sicurezza in relazione a qualsivoglia tipo di impianto, opera, rete, centrale, fabbricato, ecc. connesso ai servizi gestiti;

**3. (art. 125, Codice, 6° c., lett. d)): lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara:**

tutti gli interventi (anche diversi dalle manutenzioni) strettamente correlati agli esiti infruttuosi di una gara esperita; esemplificativamente laddove non siano pervenute offerte oppure quelle pervenute siano ritenute eccessivamente onerose;

**4. (art. 125, Codice, 6° c., lett. e)): lavori (anche diversi dalle manutenzioni) necessari per la compilazione di progetti:**

rilievi, trivellazioni, indagini geologiche, sondaggi, saggi, prove di carico, carotaggi, prove su materiali ed impianti, ed altri lavori comunque correlati alla compilazione di progetti relativi ai servizi gestiti;

**5. (art. 125, Codice, 6° c., lett. f)): completamento (anche diversi dalle manutenzioni) di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente quanto vi è necessità ed urgenza di completare i lavori:**

tutti gli interventi strettamente e direttamente correlati alla necessità ed urgenza di completare i lavori e da definire caso per caso in relazione ad ogni fattispecie;

**Art. 2 – Affidamento diretto e fiduciario**

È consentito l'affidamento diretto di lavori in economia attualmente di valore fino ad € 40.000 a Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 38, Codice e:

1. in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
2. (solo in Friuli V.G.) regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato;

Stante la necessità inderogabile di far fronte anche alle urgenze direttamente correlate agli adempimenti in materia di corretta esecuzione del Servizio, nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione anche l'affidabilità e capacità nello specifico settore dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione.

Anche in tale ipotesi di affidamento diretto è facoltà del competente Responsabile procedere ad una fase di negoziazione diretta con l'Impresa fiduciariamente prescelta, sia quanto ai prezzi che ad altri criteri di scelta correlati all'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Art. 3 – Limiti di valore, numero soggetti da interpellare**

Di norma, i lavori eseguibili in economia, rientranti nelle tipologie previste dal precedente art. 1, sono ammessi per importi attualmente non superiori ad € 200.000 al netto dell'IVA.

Non è ammesso il frazionamento artificioso di uno specifico intervento al fine di ricondurlo ad una entità che ne consenta l'affidamento e l'esecuzione secondo le regole del presente Regolamento. Va tuttavia ricordato che l'art. 2, comma 1-bis, Codice intende favorire le piccole e medie imprese ed incentiva un frazionamento in "lotti funzionali".

Fatta salva l'eccezione di cui all'art. 2, le imprese da interpellare per l'identificazione del soggetto con il quale procedere mediante cottimo, devono essere in un numero minimo sufficiente ad assicurare un'adeguata concorrenzialità e, comunque, stante l'espressa indicazione contenuta all'art. 125, comma 8, Codice, **non inferiore a cinque**, sempreché, in ogni caso, ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti.

Tenuto conto dei contenuti degli artt. 175 e 176, Regolamento (e considerato che le aziende devono soddisfare le esigenze correlate ai Contratti di Servizi), nelle seguenti ipotesi sono in ogni caso consentite deroghe al numero minimo delle imprese da interpellare:

- "urgenza" di provvedere ai lavori come da apposito verbale e perizia estimativa del Responsabile di Settore: in questo caso sarà possibile, anche per valori attualmente superiori a € 40.000,

svolgere l'indagine anche con **tre sole imprese** ed anche, in casi molto particolari da motivare, il ricorso diretto ad imprese già appaltatrici o comunque di fiducia;

- "somma urgenza" che non consente alcun indugio: in questo caso è possibile anche affidare direttamente i lavori ad **una** impresa, o anche a più imprese contemporaneamente;
- effettuazione di lavori "indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità", da accertare caso per caso: anche in tal caso sarà possibile il ricorso diretto ad **una** Impresa, o anche a più imprese contemporaneamente, già appaltatrici o comunque di fiducia.

#### **Art. 4 – Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile unico e di Direttore dei lavori per i lavori in economia**

In considerazione anche di quanto previsto agli artt. 174 e 342, Regolamento e art. 10, 2° c., Codice, per tutti i lavori in economia, o per gruppi omogenei di lavori, il Responsabile del Servizio o suo delegato, riveste il ruolo del soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni del Responsabile Unico delle fasi di progettazione (RPP), di affidamento (RPA) e di esecuzione (RPE) del contratto.

Se necessario, la suddetta figura può farsi coadiuvare o sostituire da appositi soggetti interni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub fasi del procedimento.

Le acquisizioni dei lavori in economia sono indette in conformità alla programmazione aziendale, mediante apposita decisione del precitato Responsabile.

Il Responsabile del Servizio è anche responsabile dell'autorizzazione alla spesa per quanto previsto all'art. 174, Regolamento e opera in analogia all'interno delle soglie di valore riportate nelle procure conferite.

Il Responsabile del Servizio, coadiuvato dal Responsabile Appalti/Acquisti, procede all'interpello per l'affidamento a cottimo dei lavori.

Per ogni lavoro in economia è nominato un Direttore dei Lavori – che può anche coincidere con il citato Responsabile del Servizio – che:

- in via obbligatoria (sempre per il richiamo dell'art. 32, 1° c., lett. c), Codice) attesta la regolare esecuzione dell'intervento.
- in via meramente facoltativa e per analogia (per il richiamo dell'art. 32, 1° c., lett. c), Codice) tiene la contabilità semplificata di cui alle rispettive normative regionali (artt. 90-94, D.P.Reg. FVG 165/2003) o statali (artt. 203 – 210, Regolamento)

Nei casi di cui al precedente articolo nei quali è consentito derogare dal numero minimo di imprese da interpellare - determinati soprattutto dalla necessità di salvaguardare gli impianti, la sicurezza e l'utenza – il Responsabile del Servizio può attivare direttamente le procedure nelle forme previste per tale caso particolare, eventualmente facendosi coadiuvare dai competenti servizi aziendali. In tale evenienza il citato Responsabile del Servizio relazionerà prima possibile al Dirigente e all'Amministratore unico.

#### **Art. 5 – Elenchi delle imprese, qualificazione e requisiti richiesti**

L'acquisizione dei lavori in economia avviene mediante "procedura negoziata".



I soggetti da interpellare sono, di regola, individuati attraverso l'apposito elenco di operatori economici, suddiviso per ambiti di intervento e sottoambiti, istituito dalla stazione appaltante (soggetto ad aggiornamento continuo ed almeno annuale) ed al quale possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di qualificazione secondo i settori in cui è suddiviso l'elenco.

Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note tramite inserimento nel sito internet istituzionale aziendale, con facoltà di separata ulteriore pubblicità preliminare per specifici interventi, da effettuarsi sul sito medesimo. In ogni caso è salvaguardato il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli lavori.

Nelle more della predisposizione dell'elenco, e ferma restando la possibilità di identificare le imprese mediante preliminare indagine di mercato, si procederà sulla base:

- di elenchi informali già disponibili, anche di aziende dello stesso gruppo, sulla base anche di autonome segnalazioni di interesse;
- di interPELLI diretti di imprese, anche tenendo conto dell'affidabilità e capacità dimostrate in precedenti rapporti aziendali, salvaguardando in ogni caso il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli lavori;
- di interPELLI di coloro che si siano candidati per effetto di previa pubblicità, relativa al singolo intervento, da effettuarsi sul sito internet istituzionale aziendale. Oppure che siano indicate da Enti terzi (es. Comune) che abbiano in corso appalti di lavori complementari e di cui debba essere garantito il completamento.

Fino ad € 150.000,00, per i lavori che devono essere eseguiti nella Regione Friuli V.G., è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Per lavori di valore tra € 150.000,00 ed € 200.000,00, al netto dell'IVA, le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per quanto attiene le clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento ai requisiti di ordine generale dell'art. 38 del Codice.

#### **Art. 6 – Formalizzazione dell'interpello – esame delle offerte**

Previo rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità (L. 136/2010) e degli adempimenti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza dei contratti e, nel caso di valori superiori a € 150.000,00, del pagamento dei relativi contributi, le imprese e gli operatori economici sono interpellati simultaneamente e per iscritto con le seguenti modalità:

- fino ad € 50.000,00 anche a mezzo telefax o posta elettronica;
- da € 50.001,00 ad attuali € 200.000,00, a mezzo PEC oppure a mezzo telefax per l'invito iniziale ed anche per posta elettronica per le fasi successive. La posta elettronica può divenire ordinario mezzo di comunicazione nei casi di urgenza.

Per valori inferiori a € 50.000,00, GEA ha la facoltà di procedere anche mediante indagine di mercato informale.

Per valori superiori a € 50.000,01, l'interpello normalmente deve contenere:

- a) codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti (per importi attualmente > ad € 40.000,00, tranne i casi in cui occorre ai fini della tracciabilità);

- b) elenco dei lavori e somministrazioni;
- c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
- d) il termine stabilito per la presentazione dell'offerta e per l'ultimazione dei lavori;
- e) le condizioni contrattuali di esecuzione o un eventuale disciplinare o un eventuale progetto semplificato;
- f) le modalità di pagamento;
- g) l'indirizzo presso il quale possono essere richieste le condizioni o l'eventuale progetto o il disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
- h) la modalità di valutazione dell'offerta: secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e relativi elementi di valutazione e sub-pesi;
- i) le indicazioni in ordine ad eventuali successive fasi di negoziazione delle offerte ed alle relative modalità di presentazione;
- j) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all'offerta;
- k) le eventuali garanzie richieste;
- l) le penalità per ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'art. 137, Codice;
- m) l'indicazione che GEA si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta ed anche laddove, per effetto di successive negoziazioni, non pervenga ad un risultato soddisfacente;
- n) le indicazioni in merito al regime dei sub-affidamenti;
- o) l'importo degli oneri per la sicurezza in cantiere e, ove previsto, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- p) l'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (antimafia, tracciabilità ex L.136/2010, DURC o autocertificazione, cauzione, ecc.) da presentare prima dell'affidamento da parte del soggetto designato, anche per eventualmente comprovare i requisiti dichiarati già in fase di offerta;
- q) altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della "par condicio" tra i concorrenti.

Non è in ogni caso obbligatoria la dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 38, Codice, come pure le dichiarazioni in ordine a requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, considerato che l'art. 125, Codice, c. 12°, le ritiene necessarie per il solo affidatario.

I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e delle complessità dei lavori e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte stesse e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 5 giorni dalla data di invio dell'interpello: sono possibili deroghe a detto termine per soddisfare motivate ragioni di oggettiva urgenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha facoltà di ridurre tali termini per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, con decisione motivata.

In ogni caso le offerte:

- per valori stimati fino ad € 50.000,00, potranno pervenire anche a mezzo telefax;

- per valori stimati superiori ad € 50.000,01, devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantire la segretezza dell'offerta; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte anche tramite telefax e, comunque, non in busta chiusa (in tal caso saranno adottate opportune cautele a salvaguardia della riservatezza delle offerte contenute nei telefax).

La fase dell'esame e della valutazione delle offerte, oltre che delle successive negoziazioni, avviene sempre in seduta riservata ed è condotta dal soggetto che garantisce lo svolgimento dei compiti del Responsabile unico del Procedimento, con l'ausilio di almeno un coadiutore che funga anche da testimone delle relative operazioni.

Il Responsabile, tenuto conto della natura e delle peculiarità tecniche dei lavori oppure in caso di offerte economicamente più vantaggiose, può farsi coadiuvare da altri componenti interni od esterni all'Azienda formando una apposita Commissione (in un numero massimo di 3 componenti) per la valutazione delle offerte, da costituirsi dopo la presentazione delle offerte.

La Commissione viene composta preferibilmente con componenti interni o di altre aziende del settore e può eccezionalmente comprendere componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, secondo una valutazione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione. Nel caso di specie, non si ritiene applicabile, alla Commissione, l'art. 84, Codice e le altre disposizioni del Regolamento, in quanto riferite alle "procedure di affidamento".

Una volta ricevute in termini le offerte per iscritto, e purché tale modalità sia indicata e dettagliata nell'interpello, in una eventuale seconda fase non sono possibili rilanci (non previsti all'art. 173, Regolamento) ma solamente una negoziazione successiva con l'affidatario, al fine di pervenire comunque al miglior prezzo di mercato e/o a condizioni migliori.

Le risultanze sono approvate dal Responsabile del Servizio.

La fase di apertura delle offerte, per i casi previsti, la valutazione delle offerte, il risultato del confronto, gli eventuali miglioramenti pervenuti, l'aggiudicazione del lavoro ed ogni altra operazione rilevante, sono comunque formalizzati e documentati, anche mediante appositi prospetti riassuntivi.

La procedura si intende conclusa con l'inoltro della comunicazione di affidamento al soggetto designato ed agli altri soggetti invitati, anche via telefax. Eventuali informazioni richieste dai concorrenti potranno essere fornite con le vie brevi, con esclusione di quelle attinenti a prezzi o che attengano a profili riservati delle imprese.

In ogni caso non si applicano gli artt. 11, 12 e 79 del Codice, non trattandosi di procedure di affidamento, se non per i "principi" e quindi per la comunicazione ex art. 79, comma 5 anche ai soggetti invitati, non affidatari.

#### **Art. 7 – Formalizzazione del contratto**

Fermo restando che non è possibile l'applicazione degli artt. 11, 12 e 79 del Codice (se non nei limiti della comunicazione dell'art. 79, 5° c. anche ai non affidatari), il contratto si perfeziona con l'inoltro di lettera/fax commerciale di conferma di affidamento, a firma del Responsabile del Servizio, nella quale vengono espressamente richiamate le condizioni contrattuali riportate nel disciplinare che

mutua i contenuti dell'atto di cottimo, oltre all'offerta definitiva presentata dal concorrente prescelto.

Qualora non già disponibili dalla fase di offerta, la validità della lettera di conferma sarà in ogni caso condizionata alla presentazione di apposita autocertificazione (nella forma dell'atto di notorietà) attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 38 del Codice e della conferma del possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia di qualificazione SOA.

Anche in ordine alla regolarità contributiva, stante la particolarità delle esigenze correlate alle necessità di servizio e l'indispensabilità di procedere con urgenza all'esecuzione, è sufficiente la precisata autodichiarazione.

A campione, in particolare in caso di pluralità di interventi, si procederà alla verifica effettiva dell'assenza di cause di esclusione già autocertificate, salva, in ogni caso, ove necessaria per limiti di valore, la preliminare verifica in ottemperanza alla vigente normativa antimafia. Nel caso di accertamento negativo, si procederà alla risoluzione del contratto e restano ferme le altre conseguenze previste.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale, ove previste.

#### **Art. 8 – Contabilità semplificata dei lavori eseguiti e riserve**

La contabilizzazione di lavori in economia nei settori ordinari avverrà mutuando per analogia quanto disposto dall'art. 203, DPR 207/2010 (ed in particolare le norme sulla contabilità semplificata dell'art. 210, Regolamento, per valori sino ad € 40.000,00) ed eventualmente dall'art. 23, 5° comma, L.R. 14/2002 e s.m.i., avverrà nelle forme semplificate di seguito indicate. Infatti, per effetto del richiamo dell'art. 32, 2° c., Codice, non è obbligatorio il rispetto delle norme sull'esecuzione, tranne che per il collaudo.

Pertanto, caso per caso e secondo la tipologia e le caratteristiche delle attività, la contabilità potrà essere più o meno dettagliata, facendo riferimento ai seguenti documenti amministrativi-contabili, elaborati anche mediante l'utilizzo di programmi informatici:

- ⇒ registro di contabilità;
- ⇒ stati di avanzamento lavori;
- ⇒ certificati di pagamento delle rate di acconto;
- ⇒ conto finale e relativa relazione.

Tali documenti, considerata la specificità dei lavori in oggetto, non seguiranno le rigide regole e formalità disciplinanti gli appalti di lavori, ma dovranno essere semplicemente sottoscritti dal Direttore dei Lavori; il cottimista dovrà sottoscrivere il registro di contabilità; mentre i certificati di pagamento delle rate di acconto, il conto finale e relativa relazione dovranno essere firmati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il cottimista sottoscrive il registro di contabilità nel giorno in cui gli viene presentato, nel caso non lo firmi, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

L'affidatario del cottimo potrà presentare riserve anche a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Le eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando analogicamente i disposti dell'art. 240, Codice e dell'art. 35 della L.R. 14/2002 e s.m.i. (accordo bonario).

In ogni caso risulta applicabile l'art. 239 del Codice in materia di transazione.

#### **Art. 9 – Regolare esecuzione dell'opera**

Il Direttore dei Lavori effettua una procedura assimilabile al certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di contratti aperti sarà dato atto, con apposito verbale che interessa il singolo intervento, della regolare esecuzione dello stesso.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto di cottimo**

Nel caso di inadempimento del cottimista, la risoluzione è dichiarata dal responsabile della gestione del cottimo, previa formale ingiunzione ad adempiere da parte del Direttore dei Lavori.

Sono comunque fatti salvi i diritti e le facoltà previste a favore della stazione appaltante dal contratto di cottimo.

#### **Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative**

Il Responsabile, caso per caso, completa il disciplinare da porre a base dell'interpello specificando la natura, l'entità e le modalità delle cauzioni e coperture assicurative ritenute eventualmente necessarie, ispirandosi ai principi di cui alle vigenti normative regionali ed alle altre norme vigenti in materia.

#### **Art. 12 – Subaffidamenti**

In ogni caso i sub-affidamenti sono consentiti ai sensi dell'art. 118, comma 10, del Codice, laddove stende la normativa sul subappalto in genere "agli affidamenti con procedura negoziata".

Detti sub affidamenti avvengono entro i limiti e condizioni di cui alla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto all'art. 118 del Codice e 170 del Regolamento, oltre che in altre disposizioni del Codice.

Solamente in casi particolari è possibile vietare, il sub-affidamento, in considerazione delle espresse esigenze correlate alle prestazioni in economia (urgenza, necessità di incaricare più imprese contemporaneamente, particolare necessità di specializzazione, ecc.).

#### **Art. 13 – Sicurezza**

In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori pubblici, si applicano comunque le vigenti norme statali e le eventuali norme regionali in materia.

La normativa sui cantieri di cui al titolo IV del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si applica in ogni caso in cui vi sia un cantiere edile o di ingegneria civile.

In ogni caso di presenza di due imprese, anche non contemporanee ed a prescindere dal numero di uomini giorno, si procederà alla nomina del coordinatore per la progettazione ed alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento ed alla successiva nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Gli atti inerenti la procedura di affidamento includono il PSC e riporteranno la quota parte del valore dell'intervento relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Al di fuori del predetto caso, la consegna dei lavori deve comunque essere sempre proceduta dalla redazione, da parte dell'impresa, e successiva trasmissione alla Direzione Lavori aziendale di un piano di sicurezza (POS), che sia conforme ai contenuti minimi del Testo Unico Sicurezza.

In ogni caso i piani di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto di cottimo.

#### **Art. 14 – Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori**

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC, almeno nella forma dell'autocertificazione.

#### **Art. 15 – Responsabilità nel cottimo**

Nella fase esecutiva restano ferme, in capo all'affidatario, sia una completa autonomia che tutte le responsabilità connesse all'esecuzione del contratto, oltre alle più ampie responsabilità di tipo civile e penale per danni a cose e/o persone, tipiche dell'appalto e ciò al fine di evitare impegni specifici del soggetto Responsabile per conto di GEA ai fini della gestione dei singoli lavoratori, dell'organizzazione dei lavori, del cantiere, ecc.

### **LAVORI IN ECONOMIA AD "AMMINISTRAZIONE DIRETTA"**

Anche l'"amministrazione diretta" rappresenta una procedura caratterizzata dalla necessità di soddisfare esigenze aziendali di semplificazione e celerità (negli stessi casi del "cottimo", ma con personale proprio o appositamente assunto per l'occasione e con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati), purché per importi limitati ed oggetti definiti, esigenze che renderebbero antieconomiche le normali procedure di affidamento ed il rispetto di quanto alle medesime correlato.

Nel caso di "lavori", l'art. 125, comma 5° limita l'"amministrazione diretta" al massimo di € 50.000.

Trattasi – anche per quanto espresso nelle det. AVCP n.ri 8 e 10/2010 ai fini della tracciabilità – di casi in cui non si opera con le responsabilità dell'"appalto" (cui è assimilato il "cottimo") e si è esenti da tracciabilità. Vi è anche l'esenzione dalla richiesta di DURC (v. circolare Min. Lavoro 10/2009).

### **SPESE ECONOMICHE DI LIMITATO VALORE**

Restano ferme le disposizioni stabilite dalle procedure aziendali per quanto attiene le autorizzazioni dirette alla spesa a favore dei Responsabili di Settore per lavori di valore limitato sino ad un importo stabilito da ciascun Dirigente competente.

In tal caso, deve essere adottato, per quanto previsto dalla det. AVCP n. 10/2010, un regolamento interno specifico, con individuazione specifica per oggetto, al fine dell'esenzione dalla tracciabilità e con indicazione di un limite massimo che può coincidere con quello di € 10.000,00 per singolo affidamento diretto, anche in considerazione della tipologia di azienda e delle specifiche esigenze.

In ogni caso resta salva la possibilità di eventuale rendicontazione mensile per verificare l'ammontare globale delle forniture e servizi affidati.

## **PARTE II - SERVIZI E FORNITURE A "COTTIMO"**

### **(attualmente di valore < a € 200.000,00)**

#### **Art. 1 – Oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa ed altre ipotesi ammissibili di acquisizioni a cottimo**

Tenuto conto delle specifiche esigenze di GEA, l'oggetto delle singole voci di spesa inerenti forniture e servizi acquisibili "in economia" ed i relativi limiti di importo (comunque attualmente non superiore ad € 200.000,00 al netto dell'IVA), sono riportati nell'ALLEGATO A.

Inoltre, per quanto indicato all'art. 125, 10° c., Codice e all'art. 330, Regolamento, il ricorso all'acquisizione in economia risulta consentito anche nei casi seguenti ed a prescindere dalle citate voci ed importi di spesa:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria. Tenuto conto dei principi desumibili dalla normativa e della giurisprudenza in materia, in ogni caso non si potrà affidare per un periodo superiore a sei mesi.

Non è ammesso il frazionamento artificioso di specifiche forniture o servizi al fine di consentire un affidamento ed esecuzione secondo le regole del presente Regolamento. Sono ammissibili unicamente suddivisioni e ripartizioni dipendenti strettamente da motivate ed oggettive necessità organizzative del servizio oltre che da oggettivi motivi tecnici.

#### **Art. 2 – Affidamento diretto e fiduciario**

E' consentito l'affidamento diretto di forniture e servizi, nei casi di cui all'art.1, attualmente ove il valore del contratto non superi € 40.000,00 a imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice, con verifica, anche a campione, in qualsiasi momento – come previsto dall'art. 332, Regolamento - dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo.

Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione anche l'affidabilità e capacità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione.

In ogni caso è facoltà del competente Responsabile del servizio procedere ad una fase di negoziazione diretta con l'Impresa fiduciarmente prescelta.

#### **Art. 3 – Incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (v. art. 252, 1° c., Regolamento per l'ambito di tali servizi)**

Sono affidabili con procedure di cottimo gli incarichi di: progettazione, verifica e validazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo, correlati ad "appalti" ed "economie" di lavori nei settori ordinari, di valore inferiore ad € 100.000,00,



stante quanto disposto dall'art. 91, 2° comma 1, del Codice e dalla det. 4/2007 e 5/2010 dell'Autorità per la vigilanza.

Si precisa che gli incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura svolti in relazione ad acquisizioni "in economia" di lavori, beni e servizi ricompresi, per tipologia ed importo, tra quelli di cui al presente Regolamento, sono affidati utilizzando le medesime modalità previste dagli artt. 4 e segg. della presente Parte, compatibilmente con la natura e l'oggetto dell'incarico.

#### **Art. 4 – Limiti di valore e modalità di individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento del cottimo fiduciario**

Fatte salve le eccezioni di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3, gli operatori da interpellare per l'identificazione del soggetto con il quale procedere mediante cottimo fiduciario devono essere in un numero minimo sufficiente ad assicurare un'adeguata concorrenzialità e, comunque, stante l'espressa indicazione di cui all'art. 125, comma 11, Codice, non inferiori a **cinque**, comunque in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo, sempreché, in ogni caso, ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti.

E' consentito derogare al numero minimo degli operatori da interpellare come sopra indicati, a prescindere dal valore delle forniture e servizi (e, quindi, anche di sopra degli attuali € 40.000,00), in tre soli casi e cioè:

- "urgenza" di provvedere alle forniture e servizi come da apposita attestazione del Responsabile di servizio: in questo caso sarà possibile, anche per valori attualmente superiori a € 40.000,00, svolgere l'indagine con **solì tre operatori** mutuando normative di affidamenti in economia nei lavori, e sarà possibile il ricorso diretto ad imprese già appaltatrici o comunque di fiducia;
- "somma urgenza" che non consente alcun indugio: in questo caso è possibile anche affidare direttamente i servizi o le forniture ad una o anche a più imprese contemporaneamente attualmente sino ad un valore di € 200.000,00;
- effettuazione di servizi o acquisizione di forniture "indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità", da accertare caso per caso: anche in tal caso sarà possibile il ricorso diretto ad una Impresa, o anche a più imprese contemporaneamente, già appaltatrici o comunque di fiducia.

#### **Art. 5 – Soggetti responsabili delle acquisizioni di forniture e servizi in economia**

Per tutte le forniture e servizi acquisibili in economia, il Responsabile di Servizio coincide con il Responsabile Unico delle fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.

Se necessario, tale Responsabile di Servizio può farsi coadiuvare o sostituire da appositi soggetti interni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi di progettazione (elaborazione specifiche tecniche, capitolati, documenti della sicurezza, ecc.), affidamento, esecuzione, ecc.

Le procedure di affidamento delle forniture e servizi in economia sono indette in conformità alla programmazione aziendale, mediante apposita decisione dell'Amministratore unico, eventualmente su richiesta dei Dirigenti di settore cui compete lo specifico intervento.

Il Responsabile di Servizio opera in analogia all'interno delle soglie di valore riportate nelle procure stabilite.

Il Responsabile di Servizio, coadiuvato dal Responsabile Acquisti/Appalti, procede all'interpello per l'affidamento a cottimo di forniture e servizi.

Per ogni fornitura o servizio in economia è nominato un Responsabile dell'esecuzione – che può anche coincidere con il citato Responsabile – che gestisce le verifiche di conformità e le contabilizzazioni di cui alle rispettive normative regionali o statali ed attesta la regolare esecuzione della fornitura/servizio.

Nei casi di cui al precedente articolo nei quali è consentito derogare dal numero minimo di imprese da interpellare – determinati soprattutto dalla necessità di salvaguardare gli impianti, la sicurezza e l'utenza – i Responsabili di Servizio possono attivare direttamente le procedure nelle forme previste per tale caso particolare, eventualmente facendosi coadiuvare dai competenti servizi aziendali. In tale evenienza i citati responsabili di Servizio relazioneranno prima possibile all'Amministratore unico.

#### **Art. 6 – Elenchi delle imprese ed operatori economici, qualificazione e requisiti richiesti**

L'acquisizione dei lavori in economia avviene mediante procedura negoziata.

I soggetti da interpellare sono, di regola, individuati attraverso l'apposito elenco di operatori economici, suddiviso per ambiti e sottoambiti, istituito dalla stazione appaltante (soggetto ad aggiornamento continuo ed almeno annuale) ed al quale possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria e che abbiano manifestato specifiche esperienze nei settori in cui è suddiviso l'elenco.

Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note tramite inserimento nel sito internet istituzionale aziendale, con facoltà di separata ulteriore pubblicità preliminare per specifici interventi, da effettuarsi sul sito medesimo. In ogni caso è salvaguardato il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli lavori.

Nelle more della predisposizione dell'elenco, e ferma restando la possibilità di identificare le imprese mediante preliminare indagine di mercato, si procederà sulla base:

- di elenchi informali già disponibili, anche di aziende dello stesso gruppo, sulla base anche di autonome segnalazioni di interesse;
- di interPELLI diretti di imprese, anche tenendo conto dell'affidabilità e capacità dimostrate in precedenti rapporti aziendali, salvaguardando in ogni caso il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti;
- di interPELLI di coloro che si siano candidati per effetto di previa pubblicità, relativa al singolo intervento, sul sito internet istituzionale aziendale. Oppure che siano indicate da Enti terzi (es. Comune) che abbiano in corso appalti complementari e di cui debba essere garantito il completamento.

Per quanto attiene i requisiti di ordine tecnico organizzativo è normalmente sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Per i servizi e forniture caratterizzate da un elevato contenuto tecnologico, l'Azienda può richiedere ai candidati di comprovare il possesso degli standards di qualità, rilasciati sulla base delle vigenti norme europee della serie UNI EN ISO.

#### **Art. 7 – Formalizzazione dell'interpello – esame delle offerte**

Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza dei contratti e, nel caso di valori superiori a € 150.000,00, del pagamento dei relativi contributi, le imprese e gli operatori economici sono interpellati simultaneamente e per iscritto con le seguenti modalità:

- fino ad € 50.000,00 anche a mezzo telefax o posta elettronica;
- da € 50.001,00 ad attuali € 200.000,00, con esclusione della posta elettronica, ritenendosi il telefax acquisito quale ordinario mezzo di comunicazione, in particolare nei casi di urgenza.

Per valori inferiori a € 50.000,00, GEA ha la facoltà di procedere anche mediante indagine di mercato informale.

Per valori superiori a € 50.000,00, l'interpello normalmente deve contenere:

L'interpello deve contenere:

- a) codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti;
- b) il termine stabilito per la presentazione dell'offerta;
- c) un disciplinare contenente le condizioni contrattuali ovvero un progetto, anche semplificato, ove necessario;
- d) l'indirizzo presso il quale può essere richiesto il disciplinare o l'eventuale progetto, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
- e) la modalità di valutazione dell'offerta: secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con indicazione, in questo secondo caso, dei singoli elementi di valutazione;
- f) le indicazioni in ordine ad eventuali successive fasi di negoziazione delle offerte ed alle relative modalità di presentazione;
- g) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione del contratto da presentarsi unicamente all'offerta;
- h) le eventuali cauzioni e/o polizze di RC richieste;
- i) l'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex L.136/2010, DURC o autocertificazione, cauzione, etc.) da presentare prima dell'affidamento da parte del soggetto designato, anche per eventualmente comprovare i requisiti dichiarati già in fase di offerta;
- j) l'indicazione che GEA si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta, anche laddove, per effetto delle successive negoziazioni, non prevenga ad un risultato soddisfacente.
- k) le indicazioni in merito al regime dei sub-affidamenti.
- l) altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della "par condicio" tra i concorrenti.

Non è in ogni caso obbligatoria la dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 38, Codice, come pure le dichiarazioni in ordine a requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, considerato che l'art. 125, Codice, c. 12°, le ritiene necessarie per il solo aggiudicatario.

Il disciplinare, o l'eventuale progetto, deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali, indicate all'art. 334, Codice:

- ⇒ oggetto del servizio/fornitura, importo complessivo stimato o quantità, caratteristiche/specifiche tecniche, qualità, eventuali oneri per la sicurezza in cantiere (ove previsti);
- ⇒ il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (ove previsto);
- ⇒ condizioni contrattuali (termini di consegna o decorrenza e durata del contratto, modalità di esecuzione, modalità di pagamento, penalità, diritto per il committente di risolvere in danno il contratto in caso di inadempimento, coperture assicurative in fase esecutiva e relativi massimali, etc.);
- ⇒ criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- ⇒ eventuale clausola di non aggiudicazione in caso di unica offerta;
- ⇒ obbligo di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali e di osservare le norme in materia di sicurezza e retribuzione, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
- ⇒ indicazione dei termini di pagamento;
- ⇒ ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e correlati relativi ad "appalti" nei settori ordinari di valore inferiore a € 100.000,00 la lettera di invito ed il disciplinare saranno adeguati alle specificità del servizio da affidare.

I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei servizi/forniture e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte stesse e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 20 giorni dalla data dell'interpello. Sono possibili deroghe a detto termine per soddisfare motivate ragioni di oggettiva urgenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha facoltà di ridurre tali termini per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, con decisione motivata.

In ogni caso le offerte:

- per valori stimati fino ad € 50.000,00 potranno pervenire anche a mezzo telefax;
- per valori stimati superiori a € 50.000,00 devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantire la segretezza dell'offerta; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte anche tramite telefax e, comunque, non in busta chiusa (in tal caso saranno adottate opportune cautele a salvaguardia della riservatezza delle offerte contenute nei telefax).

La fase dell'esame e della valutazione delle offerte, oltre che delle successive negoziazioni, avviene in seduta riservata ed è condotta dal Responsabile unico del Procedimento, con l'ausilio di due coadiutori che fungono anche da testimoni delle relative operazioni.

Il Responsabile, tenuto conto della natura e delle peculiarità tecniche dei lavori oppure in caso di offerte economicamente più vantaggiose, può farsi coadiuvare da altri componenti interni od esterni

all'Azienda formando una apposita Commissione (in un numero massimo di 5 elementi e comunque dispari) per la valutazione delle offerte, da costituirsi dopo la presentazione delle offerte.

La commissione può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, secondo una valutazione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione.

Una volta ricevute in termini le offerte per iscritto, e purché tale modalità sia indicata e dettagliata nell'interpello, in una eventuale seconda fase è possibile attuare delle negoziazioni successive, al fine di pervenire comunque al miglior prezzo di mercato e/o a condizioni migliori.

La fase di apertura delle offerte, per i casi previsti, la valutazione delle offerte, il risultato del confronto, gli eventuali miglioramenti pervenuti, l'aggiudicazione del servizio/fornitura ed ogni altra operazione rilevante, sono formalizzati e documentati, anche mediante appositi prospetti riassuntivi. La procedura si intende conclusa con l'inoltro della comunicazione di affidamento al soggetto designato, anche via telefax.

Eventuali informazioni richieste dai concorrenti potranno essere fornite con le vie brevi, con esclusione di quelle attinenti a prezzi o che attengano a profili riservati delle imprese.

#### **Art. 8 – Casi particolari di deroga al numero minimo di imprese da invitare**

Tenuto conto di quanto disposto dai principi desumibili dalle norme statali e regionali, è consentito derogare alle procedure ed all'importo di valore dianzi indicato, anche procedendo ad affidamento diretto oppure invitando un numero inferiore di Imprese, nelle seguenti ipotesi espresse:

- privativa industriale o ipotesi assimilabili in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità di GEA;
- a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
- imperiosa sopravvenuta urgenza nell'approvvigionamento dei beni e/o servizi soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dei servizi pubblici erogati da GEA;
- imperiosa esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- imperiosa esigenza di portare a termine forniture/servizi in danno dell'affidatario, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidatario medesimo, o con riferimento a forniture/servizi rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività del fornitore/cottimista;
- impellente necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- forniture e servizi correlati all'urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;

- obblighi di dare esecuzione urgente ad ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a GEA da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da GEA;
- in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- impellente necessità di provvedere a prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito di casi particolari in cui siano scaduti i relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
- servizi e/o forniture in regime di monopolio o oligopolio;
- ricambi specifici, necessari per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
- manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software, laddove urgente e necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
- integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comportasse incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
- servizi di consulenza professionale e non, specialistici di elevata professionalità, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiduciarità e comunque non siano utilmente surrogabili da personale interno;
- speciali ed eccezionali circostanze, da motivare caso per caso, in relazione a specifici eventi che incidano sugli interessi di GEA e/o dell'utenza.

Tali ipotesi dovranno essere comprovate in apposito documento che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

#### **Art. 9 – Formalizzazione del contratto**

Il contratto si perfeziona con scrittura privata che, ai sensi dell'art. 334, Regolamento, può consistere anche nell'inoltro di lettera/fax commerciale di conferma di affidamento, a firma del Rappresentante Legale o del dirigente di Settore (sulla base delle procure attribuite), nella quale vengono espressamente richiamate le condizioni contrattuali riportate nel disciplinare che mutua i contenuti dell'atto di cottimo, oltre all'offerta definitiva presentata dal concorrente prescelto.

Qualora non già disponibili dalla fase di offerta, la validità della lettera di conferma sarà in ogni caso condizionata alla presentazione di apposita autocertificazione (nella forma dell'atto di notorietà) attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 38 del Codice e della comprova dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari.

Anche in ordine alla regolarità contributiva, stante la particolarità delle esigenze correlate per lo più alle esigenze del Servizio e l'indispensabilità di procedere con urgenza all'esecuzione, è sufficiente la

precitata autodichiarazione. L'Art. 4, comma 14-bis, del D.L. 13-05-2011, n. 70, convertito in legge dall'art. 1, L. 12-07-2011, n. 106 prevede comunque tale possibilità per le sole forniture e servizi e per valori fino a 40.000,00 Euro),

A campione, in particolare in caso di pluralità di forniture e servizi oppure per fornitori abituali che abbiano instaurato rapporti continuativi, si procederà alla verifica dell'assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale dei settori ordinari già autocertificate, salva, in ogni caso, ove necessaria per limiti di valore, la preliminare verifica in ottemperanza alla vigente normativa antimafia.

Quanto alla regolarità contributiva, in caso di pluralità di forniture e servizi, oppure per fornitori abituali che abbiano instaurato rapporti continuativi, GEA potrà acquisire il DURC dagli enti competenti con cadenza da stabilire caso per caso ed atta a verificare la correttezza degli adempimenti.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale, ove previste.

#### **Art. 10 – Verifiche di conformità delle forniture e dei servizi, eventuale contabilità, riserve e controversie**

In considerazione della sola facoltà, per effetto dell'art. 32, 2° c., Codice, del rispetto delle norme sull'esecuzione, eccetto quelle sul collaudo, per ogni fornitura o servizio acquisito in economia è facoltativa la nomina di un Responsabile dell'esecuzione, che di norma è quello del Settore interessato dalla specifica fornitura o servizio.

Tale Responsabile di Settore è in ogni caso nominato per effettuare le verifiche di conformità, secondo quanto previsto dall'art. 337, Regolamento. In ogni caso le verifiche di conformità e la regolare esecuzione non possono essere effettuati da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione.

La verifica di conformità, ove prevista, è normalmente eseguita attraverso la forma dell'attestato di conformità.

Eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando gli artt. 239 e 240 del Codice.

#### **Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative**

Il Dirigente, caso per caso, completa il disciplinare da porre a base dell'interpello specificando la natura, l'entità e le modalità delle cauzioni e coperture assicurative ritenute eventualmente necessarie, ispirandosi ai principi di cui alle vigenti normative regionali ed alle altre norme in materia.

#### **Art. 12 – Subaffidamenti**

In ogni caso i sub-affidamenti sono consentiti ai sensi dell'art 118, comma 10, del Codice, laddove stende la normativa sul subappalto in genere "agli affidamenti con procedura negoziata".

Detti sub affidamenti avvengono entro i limiti e condizioni di cui alla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto all'art. 118 del Codice oltre che in altre disposizioni del Codice.



Solamente in casi particolari è possibile vietare, il sub-affidamento, in considerazione delle espresse esigenze correlate alle prestazioni in economia (urgenza, necessità di incaricare più imprese contemporaneamente, necessità di soddisfare i Contratti di Servizio, particolare necessità di specializzazione, ecc.).

Per i professionisti si terrà conto anche dell'art. 91, 3° comma del Codice.

#### **Art. 13 – Sicurezza nell'ambito delle forniture e servizi**

Nel solo caso in cui, tenuto conto della particolarità della fornitura e/o del servizio, sia necessario attivare un cantiere edile si procederà nei termini di cui alla normativa sui cantieri contenuta nel titolo IV del Testo unico della sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., tenuto conto della necessità di nominare le figure dei coordinatori nel caso di presenza, anche non contemporanea, di due imprese. Laddove non sia necessario attivare un cantiere edile si procede ai sensi dell'art. 26 del predetto Testo Unico Sicurezza approntando apposito DUVRI, ove necessario.

In entrambi i predetti casi in cui vi sia l'obbligo di redigere il PSC o il DUVRI, gli atti di gara includeranno i suddetti documenti ed indicheranno la quota parte del corrispettivo relativa ai costi delle sicurezza non soggetti a ribasso.

In ogni caso la documentazione e/o i piani concernenti la sicurezza formano parte integrante del contratto.

#### **Art. 14 – Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture**

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati, ivi compresa la normativa sul DURC, seppure con gli adattamenti necessitati dalla presenza di rapporti continuativi e non occasionali con specifici cottimisti.

#### **Art. 15 – Congruità dei prezzi**

A sensi dell'art. 336, Regolamento, l'indagine di mercato è anche parametro per rilevare la congruità dei prezzi, salva la verifica dei cataloghi pubblicati sul mercato elettronico.

#### **Art. 16 – Accordo quadro**

Resta ferma la possibilità di stipulare accordi quadro nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

Tali accordi possono essere attivati anche nella forma di convenzioni e contratti aperti, per forniture e servizi, anche ricorrenti, non identificabili a priori in termini di esatta necessità e o valore/consistenza, per soddisfare esigenze correlate alla corretta esecuzione dei servizi, delle necessità dell'utenza, degli impegni assunti con specifiche convenzioni con terzi, ovvero della necessità di disporre di fornitori in loco che siano in grado di soddisfare immediatamente le richieste di prestazioni.

In tal caso è consentito derogare ai contenuti specifici dell'interpello di cui all'art. 7 "formalizzazione dell'interpello".



### **Art. 17 – Responsabilità nel cottimo**

Nella fase esecutiva restano ferme, in capo all'affidatario, sia una completa autonomia che tutte le responsabilità connesse all'esecuzione del contratto, oltre alle più ampie responsabilità di tipo civile e penale per danni a cose e/o persone, tipiche dell'appalto e ciò al fine di evitare impegni specifici del soggetto Responsabile per conto di GEA ai fini della gestione dei singoli lavoratori, dell'organizzazione degli adempimenti correlati alla fornitura o servizio, dell'eventuale cantiere, ecc..

## **SERVIZI E FORNITURE IN "AMMINISTRAZIONE DIRETTA"**

Ai sensi dell'art. 125, comma 3, Codice e dell'art. 333, Regolamento, anche l'"amministrazione diretta" rappresenta una procedura caratterizzata dalla necessità di soddisfare esigenze aziendali di semplificazione e celerità (negli stessi casi del "cottimo", ma con personale proprio o appositamente assunto per l'occasione e con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati), purché per importi limitati ed oggetti definiti, esigenze che renderebbero antieconomiche le normali procedure di affidamento ed il rispetto di quanto alle medesime correlato.

In particolare, trattasi dei casi in cui vi siano attività di forniture o servizi derivanti da acquisizioni nelle quali la stazione appaltante è assimilabile ad un "consumatore", con riferimento a beni o servizi già pronti e disponibili per offerta al pubblico ad un numero indeterminato di soggetti: in sostanza, un operatore singolo (e non l'addetto alle provvigioni) o organizza direttamente un servizio (anche acquisendo il relativo personale interno o esterno) oppure si reca direttamente all'acquisto di un bene non a magazzino (ad esempio, il ricambio per una caldaia), pur non avendo la disponibilità del contante (che, invece, vi deve essere nel regolamento per le spese economiche), anche trasportando direttamente con sé il bene, e ne risponde altrettanto direttamente. In tali ipotesi, il Responsabile opera come un appaltatore egli stesso e deve raggiungere un risultato.

Diversamente dal caso dei "lavori", l'art. 125, Codice non limita l'"amministrazione diretta" ad un importo particolare, diverso dagli attuali € 200.000,00.

Trattasi – anche per quanto espresso nelle det. AVCP n.ri 8 e 10/2010 ai fini della tracciabilità – di casi in cui non si opera con le responsabilità dell'"appalto" (cui è assimilato il "cottimo") e si è esenti da tracciabilità. Vi è anche l'esenzione dalla richiesta di DURC (v. circolare Min. Lavoro 10/2009).

## **SPESE ECONOMICHE DI LIMITATO VALORE**

Restano ferme le disposizioni stabilite dalle procedure Aziendali per quanto attiene le autorizzazioni dirette alla spesa a favore dei Responsabili di Servizio per lavori di valore limitato sino ad un importo stabilito da apposite procure.

In tal caso, deve essere adottato, per quanto previsto dalla det. AVCP n. 10/2010, un regolamento interno specifico, con individuazione specifica per oggetto, al fine dell'esenzione dalla tracciabilità e con indicazione di un limite massimo che può coincidere con quello di € 5.000,00 per singolo affidamento diretto, anche in considerazione della tipologia di azienda e delle specifiche esigenze.

In ogni caso resta salva la possibilità di eventuale rendicontazione mensile per verificare l'ammontare globale delle forniture e servizi affidati.